



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 Del 07/10/2022	Oggetto: Comune di Ponza / Edil Coppola – Approvazione Schema di Atto Transattivo
--	--

L'anno Duemila ventidue il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13.45 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Cassino in data 15.10.2018, la Ditta Edil Coppola ha chiesto l'emissione di provvedimento monitorio a carico del Comune di Ponza per il mancato pagamento di fatture commerciali a seguito di lavori effettuati in base ad atti di affidamento diretto operati dallo stesso Ente.
- Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1152/2018, emesso il 28.10.2018, pubblicato il 29.10.2018, notificato in data 15.11.2018, è stato ingiunto: *“a COMUNE DI PONZA in persona del Sindaco p.t., con sede come in atti, di pagare alla Ditta Edil Coppola in persona del l.r.p.t. p.i. 05631340634, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di Euro 72420,98 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui al D.L. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 408,50 per spese ed € 1305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. AVVERTE l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Cassino, 28/10/2018. Il Giudice (dott.ssa Sara Lanzetta)”*.
- Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c, il Comune di Ponza si è opposto al predetto, concludendo come segue: *“Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione avversa, in accoglimento della presente opposizione, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1152/018, emesso dal Tribunale di Cassino in data 28/10/018, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Ditta Edil Coppola, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e mancata esecuzione dei lavori, nonché degli avvenuti pagamenti. Con vittoria di spese e competenze di rito. Si richiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente concessa al ricorrente, senza concedere medesima facoltà a parte attrice, con riserva di deposito di documentazione ulteriore e di ulteriori eccezioni e di nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni e di richieste e deduzioni istruttorie”*.
- Nel giudizio iscritto al numero di R.G. 5303/2018 pendente innanzi al Tribunale di Cassino si è costituita, con atto depositato telematicamente, la Edil Coppola, concludendo come segue: *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e/o respinta:*
 - ❖ *ordinare l'allegazione al presente fascicolo di quello monitorio telematico contraddistinto con il n. di R.G. 4201/2018 – decreto ingiuntivo n. 1152/2018 Tribunale di Cassino;*
 - ❖ *in via preliminare, per tutti i legittimi motivi esposti, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e stante l'assoluta infondatezza e dilatorietà della stessa;*
 - ❖ *nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Comune di Ponza in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque totalmente smentita dai motivi esposti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Cassino n. 1152/2018;*
 - ❖ *per tutto quanto esposto, rigettare anche la domanda proposta tendente tardivamente e genericamente a far valere il mancato e/o inesatto adempimento da parte della Ditta Edil Coppola snc nella esecuzione dei lavori in quanto totalmente infondata e comunque tardiva e per l'effetto prescritta e/o decaduta;*
 - ❖ *con il favore di spese di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge”*.
- Il G.I. Dott.ssa Rossella Pezzella, con provvedimento riservato 11.07.2019, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale per €. **65.940,00**, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze fino al saldo.
- La Ditta Edil Coppola ha proceduto a notificare in data 17.09.2019 il decreto ingiuntivo n. 1152/2018, unitamente al provvedimento in data 11.07.2019, munito di formula esecutiva parziale per €. 65.940,00.
- La prossima udienza ricadrà il 24.10.2022 per l'audizione di un ulteriore teste di parte opposta.
- Le parti, dopo un approfondito esame dell'intera vicenda, tenuto conto anche dell'alea del giudizio pendente, del probabile procedimento di esecuzione che verrebbe promosso dalla Edil Coppola in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 1152/2018, della maturazione di ulteriori interessi moratori, hanno stabilito di definire ogni questione pendente e/o futura, con abbandono del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Cassino, recante il n. di R.G. 5303/2018. Il tutto previo pagamento da parte dell'Ente a saldo e stralcio della somma complessiva di € 58.000,00;

Vista la nota prot. 12410/2022 del 04.10.2022 con la quale l'Avv. Giacomo Mignano ha comunicato a questo Ente che in seguito a trattative con i legali della controparte si è provveduto a definire modalità e termini per dare corso all'accordo transattivo al fine di dirimere il contenzioso in essere, palesando la convenienza per l'Amministrazione;

Preso atto che il suindicato accordo si appalesa conveniente per l'Amministrazione in considerazione della circostanza che permette alla predetta di ottenere una riduzione di spesa rispetto alla predetta pretesa creditoria;

Ritenuto pertanto opportuno ai fini dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa di procedere a dirimere il contenzioso sopra descritto dando mandato al Responsabile del Servizio competente di sottoscrivere lo schema di Atto di Transazione che forma parte integrante della presente (All.A);

Attestato che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

Visti:

- Il D.Lgs n.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

con voti unanimi favorevoli resi in conformità alla legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate,

1. **Di Approvare**, per le ragioni sopra esposte, lo schema di Atto Transattivo di cui in premessa, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (All.A) rivestendo lo stesso il carattere dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa;
2. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Competente la sottoscrizione del citato accordo, nonché l'adozione di ogni atto successivo e consequenziale;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Edil Coppola per il tramite dei suoi legali Avv. Borreca e Avv. Falsetti;
4. **Di trasmettere** altresì la presente deliberazione all'Avv. Grossi e all'Avv. Mignano;
5. **Di Dichiarare** con ulteriore votazione ed all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza imposta della necessità di definire l'intervenuto accordo.

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra

la **Ditta Edil Coppola**, P.IVA. 05631340634, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Luigi Coppola – c.f. CPP LGU 62R20 G964J, con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Massaria Vecchia, n. 75, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Borreca – c.f.: BRR RRT 78C03A783I – e Mauro Falsetti – c.f. FLS MRA 63P04 E472H, entrambi del Foro di Latina ed elett.te dom.ta in Latina, Via Neghelli n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Falsetti;

e

il **Comune di Ponza**, in persona del _____, con sede in Ponza (LT), Piazza Carlo Pisacane n. s.n.c, C.F. 81004890596, P.IVA: 01371870591, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Grossi (C.F.: GRSTRS67R61C034K) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Cassino (FR), alla via Mazzini, n. 8 e per la presente fase di procedura di riequilibrio finanziario o predissesto dall'Avv. Giacomo Mignano del Foro di Latina.

Si premette

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Cassino in data 15.10.2018, la Ditta Edil Coppola ha chiesto l'emissione di provvedimento monitorio a carico del Comune di Ponza per il mancato pagamento di fatture commerciali a seguito di lavori effettuati in base ad atti di affidamento diretto operati dallo stesso Ente.
2. Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1152/2018, emesso il 28.10.2018, pubblicato il 29.10.2018, notificato in data 15.11.2018, è stato ingiunto: *“a COMUNE DI PONZA in persona del Sindaco p.t., con sede come in atti, di pagare alla Ditta Edil Coppola in persona del l.r.p.t. p.i. 05631340634, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di Euro 72420,98 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui al D.l.vo 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 408,50 per spese ed € 1305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. AVVERTE l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Cassino, 28/10/2018. Il Giudice (dott.ssa Sara Lanzetta)”*.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c, il Comune di Ponza si è opposto al predetto, concludendo come segue: *“Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione avversa, in accoglimento della presente opposizione, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1152/018, emesso dal Tribunale di Cassino in data 28/10/018, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Ditta Edil Coppola, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e mancata esecuzione dei lavori, nonché degli avvenuti pagamenti. Con vittoria di spese e competenze di rito. Si richiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente concessa al ricorrente, senza concedere medesima facoltà a parte attrice, con riserva di deposito di documentazione ulteriore e di ulteriori eccezioni e di nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni e di richieste e deduzioni istruttorie”*.
4. Nel giudizio iscritto al numero di R.G. 5303/2018 pendente innanzi al Tribunale di Cassino si è costituita, con atto depositato telematicamente, la Edil Coppola, concludendo come segue: *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e/o respinta:*
 - *ordinare l'allegazione al presente fascicolo di quello monitorio telematico contraddistinto con il n. di R.G. 4201/2018 – decreto ingiuntivo n. 1152/2018 Tribunale di Cassino;*

- *in via preliminare, per tutti i legittimi motivi esposti, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e stante l'assoluta infondatezza e dilatorietà della stessa;*
 - *nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Comune di Ponza in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque totalmente smentita dai motivi esposti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Cassino n. 1152/2018;*
 - *per tutto quanto esposto, rigettare anche la domanda proposta tendente tardivamente e genericamente a far valere il mancato e/o inesatto adempimento da parte della Ditta Edil Coppola snc nella esecuzione dei lavori in quanto totalmente infondata e comunque tardiva e per l'effetto prescritta e/o decaduta;*
 - *con il favore di spese di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge”.*
5. Il G.I. Dott.ssa Rossella Pezzella, con provvedimento riservato 11.07.2019, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale per €. 65.940,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze fino al saldo.
 6. La Ditta Edil Coppola ha proceduto a notificare in data 17.09.2019 il decreto ingiuntivo n. 1152/2018, unitamente al provvedimento in data 11.07.2019, munito di formula esecutiva parziale per €. 65.940,00.
 7. La prossima udienza ricadrà il 24.10.2022 per l'audizione di un ulteriore teste di parte opposta.
 8. Le parti, dopo un approfondito esame dell'intera vicenda, tenuto conto anche dell'alea del giudizio pendente, del probabile procedimento di esecuzione che verrebbe promosso dalla Edil Coppola in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 1152/2018, della maturazione di ulteriori interessi moratori, hanno stabilito di definire ogni questione pendente e/o futura, con abbandono del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Cassino, recante il n. di R.G. 5303/2018. Il tutto previo pagamento da parte dell'Ente a saldo e stralcio della somma complessiva di € 58.000,00;

Tutto ciò premesso, tra le parti deliberatamente e di comune accordo,

CONVENGONO E STIPULANO

1. La premessa è parte inscindibile ed integrante del presente atto.
2. Il Comune di Ponza, senza assunzione di responsabilità e comunque al solo fine transattivo e per l'attuale stato di predissesto finanziario, si impegna al pagamento a saldo e stralcio, a mezzo bonifico non revocabile, in favore della Edil Coppola della somma pari ad €. 58.000,00 (cinquantottomilavirgolazerozero euro) come segue:
 - €. 29.000,00 (ventinovemilavirgolazerozero euro) entro e non oltre il 30.10.2022;
 - €. 29.000,00 (ventinovemilavirgolazerozero euro) entro e non oltre il 30.01.2023.
3. La Ditta Edil Coppola, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare la proposta di pagamento di €. 58.000,00 e al contempo di rinunciare, salvo buon fine dei pagamenti indicati al punto che precede, alle ulteriori somme dovute di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Cassino 1152/2018, oltre i relativi interessi moratori.
4. A tal fine indica la coordinata IBAN sulla quale effettuare i pagamenti: IT 70 E 01030 74070 000000197440.
5. La causa pendente innanzi al Tribunale di Cassino, recante il n. di R.G. 5303/2018, dovrà ritenersi transatta ed abbandonata; quindi, nessuno comparirà alla prossima udienza del 24.10.2022, di talché la stessa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., quindi successivamente cancellata dal ruolo.

6. Resta, altresì, sin d'ora inteso che gli eventuali parziali versamenti effettuati saranno imputati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1193 e ss. c.c.
7. Qualsiasi patto in deroga o in aggiunta alle condizioni previste dal presente accordo, dovrà essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
8. Le eventuali spese di registrazione del presente atto resteranno a carico della parte che con il suo inadempimento le renderà necessarie.
9. Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cassino.
10. Sottoscrivono il presente accordo gli Avv.ti Giacomo Mignano, Teresa Grossi, Roberto Borreca e Mauro Falsetti per rinuncia al vincolo della solidarietà passiva

Latina – Ponza, li ___ ottobre 2022

(Ditta Edil Coppola)

(Comune di Ponza)

Per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva

(Avv. Roberto Borreca)

(Avv. Giacomo Mignano)

(Avv. Mauro Falsetti)

(Avv. Teresa Grossi)

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

-per la regolarità contabile: **Parere Favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Sig. Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 174 a partire dal 12/10/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

(Handwritten signature of Raffaele Allocca)



COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 12838/2022 del 12-10-2022
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento